



N. 67  
REGISTRO  
DELIBERAZIONI

**COMUNE DI CASTELL'ARQUATO**

**Provincia di Piacenza**  
.....

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
.....

**OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELL'ARQUATO E IL COMUNE DI SAN PIETRO IN CERRO PER IL SERVIZIO DI "CUSTODIA DI CANI RANDAGI" PRESSO LA STRUTTURA "RIFUGIO DEI CANE" DI CASTELL'ARQUATO - 1 GIUGNO 2018 / 31 DICEMBRE 2018**

L'anno **Duemiladiciotto** questo giorno **Diciassette** del mese di **Maggio** alle ore **22,20** convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.

- SONO PRESENTI I SIGNORI:

<b>ROCCHETTA</b>	<b>IVANO</b>	<b>SINDACO</b>
<b>DOVANI</b>	<b>GIUSEPPE</b>	<b>VICE-SINDACO</b>
<b>FREPPOLI</b>	<b>GIUSEPPE</b>	<b>ASSESSORE COMUNALE</b>
<b>INZANI</b>	<b>GIULIA</b>	<b>ASSESSORE ESTERNO</b>
<b>MATERA</b>	<b>EMANUELA</b>	<b>ASSESSORE ESTERNO</b>

- SONO ASSENTI I SIGNORI:

Partecipa il Vice Segretario Comunale, **Dr. Massimo Ampollini**.

**Il sig. IVANO ROCCHETTA**, nella sua qualità di **SINDACO**, assume la Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull'argomento sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Richiamati:**

- la legge 14 agosto 1991, n. 281: "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
- la Legge Regionale Emilia Romagna n. 27 del 07 aprile 2000: "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" e s.m.i;
- l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 laddove è riportato che: "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie".

**Dato atto** che il Comune di Castell'Arquato, in località Fornace Fulgoni, dispone di specifica struttura destinata al ricovero di cani randagi, denominata "*Il rifugio del cane*";

- **che**, ad oggi, i Comuni di Cadeo, Carpaneto Piacentino, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso, Ponte dell'Olio e Vernasca, sprovvisti di canili, hanno stipulato con il Comune di Castell'Arquato una convenzione per l'utilizzo della predetta struttura in relazione al biennio 2018-2020;

**Rilevato** che il Comune di San Pietro in Cerro, in data 8 maggio u.s., ha richiesto la possibilità di stipulare una convenzione annuale per il conferimento di cani presso la struttura comunale di Castell'Arquato, prevedendo la riserva di un solo posto;

**Ritenuto**, verificata la capacità di accoglienza presso il canile comunale, di accogliere la richiesta del Comune di San Pietro in Cerro, approvando una convenzione di durata semestrale, limitata alla riserva di un solo posto;

**Visto**, a tale proposito, lo **schema di convenzione** all'uopo redatto dagli uffici comunali sulla base delle linee di indirizzo impartite dall'Amministrazione Comunale;

### **Visti:**

- l'art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
- l'art.42 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs.267/2000;

Con votazione unanime resa nelle forme di legge,

## DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, l'allegato schema di convenzione da stipularsi fra il **Comune di Castell'Arquato** e il **Comune di San Pietro in Cerro** per l'utilizzo della struttura "Rifugio del cane" di Castell'Arquato, periodo: 1 Giugno 2018 /31 dicembre 2018;

2. di incaricare il Responsabile del Servizio Economico Finanziario ad adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di dare attuazione alla presente deliberazione, nonché intervenire alla stipula della convenzione.

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

**COMUNE DI CASTELL'ARQUATO**

**Provincia di Piacenza**

.....

**CONVENZIONE TRA  
IL COMUNE DI CASTELL'ARQUATO  
E IL COMUNE DI SAN PIETRO IN CERRO  
PER IL SERVIZIO DI "CUSTODIA DI CANI RANDAGI"  
PRESSO LA STRUTTURA  
"RIFUGIO DEL CANE DI CASTELL'ARQUATO"**

**PERIODO: 1 giugno 2018- 31 dicembre 2018**

*(Approvata con deliberazione G.C.. Comune di Castell'Arquato n. .... del .....)*

*(Approvata con deliberazione G.C. Comune di San Pietro in Cerro n. .... del .....)*

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELL'ARQUATO E IL COMUNE DI SAN PIETRO IN CERRO PER IL SERVIZIO DI "CUSTODIA DI CANI RANDAGI" PRESSO LA STRUTTURA "RIFUGIO DEL CANE DI CASTELL'ARQUATO".**

L'anno **DUEMILA**..... il giorno ..... del mese di ..... in Castell'Arquato, presso la residenza Municipale in Piazza Municipio, n. 3, tra i signori:

**1** - ....., nato/a a ..... il ..... che, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs 267/2000 interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante del Comune di **Castell'Arquato**, giusto Decreto Sindacale n. .... del ..... e quindi con i poteri di rappresentare il Comune negli atti aventi rilevanza negoziale – P.I. 00230250334;

**2** - ....., nato/a a ..... il ..... che, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs 267/2000 interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante del Comune di **San Pietro in Cerro** giusto Decreto Sindacale n. .... del ..... e quindi con i poteri di rappresentare il Comune negli atti aventi rilevanza negoziale – P.I. ....;

**PREMESSO**

– **che** La Legge Regionale n. 27 del 7.4.2000 "*Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina*" ha ribadito l'obbligo – peraltro preesistente – che i Comuni, singoli o in associazione, dispongano di un servizio per la cattura e la custodia dei cani randagi;

– **che** con deliberazione G.C. n. .... del ..... il Comune di **Castell'Arquato** ha approvato la convenzione con il Comune di **San Pietro in Cerro** per il servizio di custodia dei cani randagi;

– **che** con deliberazione ..... n. .... del ..... il Comune di **San Pietro in Cerro** ha approvato la convenzione con il Comune di **Castell'Arquato** per il servizio di custodia dei cani randagi;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 – Oggetto della convenzione

Il servizio ha per oggetto le attività di ricovero, custodia, cura e sostentamento degli animali rinvenuti nel territorio comunale di **San Pietro in Cerro** ed ospitati presso il Rifugio del Cane di Castell'Arquato, ispirandosi ai principi di salvaguardia del benessere e di un'elevata qualità della vita degli animali custoditi, nella scrupolosa osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia, secondo gli obblighi contenuti nel successivo art. 2.

### Art. 2 – Obblighi dei Comuni

#### Compete al Comune di Castell'Arquato:

1 – accudire gli animali custoditi provvedendo a tutte e loro esigenze e necessità (somministrazione cibo e acqua potabile, accurata pulizia individuale e ambientale, sgambatura, attività di gioco/relazione, etc.), garantendo un servizio di ricezione ed assistenza;

2 – provvedere alla pulizia giornaliera dei box;

3 - collaborare con il Servizio Anagrafe Canina del Comune di **San Pietro in Cerro**

4 – realizzare schede anagrafiche di ogni cane presente in struttura, comprensive di fotografia da inserire nel sito web del Rifugio del Cane di Castell'Arquato;

5 – garantire una corretta e puntuale gestione amministrativa attraverso l'annotazione di tutta la movimentazione degli animali (presenze, ingressi, riconsegne, affidi, decessi, etc.), la compilazione delle schede anagrafiche (caratteristiche, sesso, età, fotografia, codice identificativo, numero box e altre informazioni rilevanti per la gestione dell'animale).

Le movimentazioni degli animali devono essere comunicate tempestivamente all'Anagrafe Canina del Comune di **San Pietro in Cerro**

**6** – farsi carico dell'onere delle spese di gestione della struttura che vengono dalle parti riconosciute nell'acquisto di: cibo, materiale per pulizia e disinfezione, profilassi antiparassitaria, prestazione veterinarie, smaltimento rifiuti speciali, assicurazioni;

**7** – attivare iniziative – anche in collaborazione con l'Anagrafe Canina di **San Pietro in Cerro** e progetti a favore degli animali, perseguendo l'obiettivo di diminuire progressivamente la media di permanenza degli animali presso il canile e di favorirne l'adozione;

**8** – predisporre una “*scheda comportamentale*” per i cani con problematiche particolari e attivare gli eventuali percorsi educativi individuati per migliorare il comportamento ai fini dell'adozione;

**9** – gestire il Canile attraverso modalità di ampio coinvolgimento di Associazioni e volontari singoli;

**10** – garantire la presenza ad eventuali gruppi di lavoro relativi alle tematiche animali, anche su richiesta del Comune di **San Pietro in Cerro**

**11** – l'osservanza di tutta la normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla Legge n. 281/91 e alla L.R. 27/2000 nonché ogni regolamentazione inerente la presente convenzione.

### **Resta a carico del Comune di San Pietro in Cerro**

**1** – la cattura dei cani randagi nell'ambito territoriale di competenza;

**2** – il trasporto dei cani presso la struttura comunale di Castell'Arquato;

**3** – il pagamento del corrispettivo così come stabilito nel successivo art. 5

**4** – il costo per l'inserimento di microchip nei cani conferiti: il Comune di **San Pietro in Cerro** potrà incaricare, per l'esecuzione dell'intervento, il personale medico-veterinario di fiducia, oppure potrà avvalersi del personale specializzato che opera presso la struttura di ricovero con obbligo di rimborso delle spese sostenute e regolarmente documentate;

**5** – il costo della sterilizzazione, nel caso di conferimento di cani di sesso femminile: anche in tal caso il Comune di **San Pietro in Cerro** potrà decidere se eseguire l'intervento facendo ricorso a personale medico-veterinario di fiducia oppure di avvalersi del personale medico-veterinario che opera presso la struttura di ricovero con obbligo di rimborso delle spese sostenute e regolarmente documentate.

**6** – il costo degli interventi chirurgici: limitatamente ai casi di apporto in struttura di animali reduci da incidenti stradali e/o affetti da gravi malattie richiedenti interventi chirurgici immediati, il Comune conferente potrà decidere, anche in tal caso, se eseguire l'intervento facendo ricorso a personale medico-veterinario di fiducia oppure di avvalersi del personale medico-veterinario che opera presso la struttura di ricovero con obbligo di rimborso delle spese sostenute e regolarmente documentate;

### **Art. 3 – Fruttori della struttura**

Possono usufruire della struttura:

**1** – cani recuperati sul territorio comunale di **San Pietro in Cerro** per il tempo necessario alla restituzione ai legittimi proprietari o all'affidamento ad eventuali richiedenti;

**2** – cani detenuti o allevati in condizioni che compromettano il loro benessere, se disposto dagli organi competenti;

### **Art. 4 – Limite di ospitalità**

Il Comune di **San Pietro in Cerro** nel periodo di validità della presente convenzione, potrà ricoverare presso la struttura comunale di Castell'Arquato **un numero massimo di 1 cane**.

Ogni eventuale eccedenza verrà comunque valutata sulla base della situazione di popolamento del canile di Castell'Arquato.

### **Art. 5 – Corrispettivo**

I costi a carico del Comune di **San Pietro in Cerro** oltre agli oneri già specificati nel precedente **punto 2**, sono i seguenti importi:

**A - Euro 380,00/ANNO, iva esclusa**, per la riserva di ciascun posto stabilito in convenzione, quindi **Euro 190,00/semestre**, iva esclusa;



**B - Euro 180,00/TRIMESTRE, iva esclusa**, per ciascun cane effettivamente conferito presso la struttura, nell'ambito della riserva di posti di cui al precedente punto A);  
(ad esempio: nel caso di conferimento di n. 1 cane il costo trimestrale ammonta pertanto ad Euro 180,00 iva esclusa);

**C – Euro 270,00/TRIMESTRE, iva esclusa**, per ogni eventuale singolo ricovero eccedente il numero massimo stabilito in convenzione (di cui al precedente art. 4);

Qualora il periodo di permanenza dell'animale presso la struttura dovesse risultare inferiore al trimestre, il Comune di **San Pietro in Cerro** corrisponderà ugualmente al Comune di Castell'Arquato gli importi indicati ai punti B e C.

Il pagamento (*semestrale*) avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura entro 60 gg. dal ricevimento della stessa.

Il mancato pagamento nei termini pattuiti farà scaturire a favore del Comune di Castell'Arquato gli interessi di legge.

#### **Art. 6 – Durata**

La presente convenzione avrà la durata di **mesi 6 (sei)** con decorrenza dal **1 giugno 2018 al 31 dicembre 2018**.

Non è consentito il tacito rinnovo. E' possibile la risoluzione anticipata della presente convenzione in caso di gravi inadempienze, ovvero in caso di gravi e fondate motivazioni.

#### **Art. 7 – Registrazione**

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto

**Per il Comune di Castell'Arquato**

.....

**Per il Comune di San Pietro in Cerro**

.....

**OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELL'ARQUATO E IL COMUNE DI SAN PIETRO IN CERRO PER IL SERVIZIO DI "CUSTODIA DI CANI RANDAGI" PRESSO LA STRUTTURA "RIFUGIO DEI CANE" DI CASTELL'ARQUATO - 1 GIUGNO 2018 / 31 DICEMBRE 2018**

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO  
M. ANTONIONI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO  
M. AMPOLLINI

**COMUNE DI CASTELL'ARQUATO  
PROVINCIA DI PIACENZA**

Deliberazione G.C. n. 67 del 17.05.2018

IL SINDACO  
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
DR. MASSIMO AMPOLLINI

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE E  
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO**  
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune, visibile sul sito [www.comune.castellarquato.pc.it](http://www.comune.castellarquato.pc.it) – Sezione "Albo Pretorio On-Line" di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: **06.06.2018**

- Si dà atto che dell'adozione della presente deliberazione viene data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione:

( ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ....;

( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ....;

Addi, .....

Il Responsabile del Servizio Affari Generali  
- Marzia Antonioni -

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**  
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)

Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)

Addi, .....

Il Responsabile del Servizio Affari Generali  
- Marzia Antonioni -

---